



L'assegno di maternità di base, anche detto "assegno di maternità dei comuni", è una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall'INPS (articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51), un piccolo aiuto economico alle famiglie per la nascita di un figlio. Il valore del contributo varia di anno in anno in base all'adeguamento ISTAT.

Il diritto all'assegno, nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo, spetta a **cittadini residenti italiani, comunitari o stranieri** in possesso di titolo di soggiorno. L'assegno spetta solo entro determinati limiti di reddito.

I richiedenti non devono avere alcuna copertura previdenziale oppure devono averla entro un determinato importo fissato annualmente. Inoltre non devono essere già beneficiari di altro assegno di maternità INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

La domanda va presentata al **comune di residenza** al quale compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione della prestazione (articoli 17 e seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2000), **entro 6 mesi** dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo a partire dalla data di ingresso del bambino nella famiglia anagrafica.

L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne se si ha diritto a percepire dal comune la quota differenziale.

Per poter fare domanda al proprio Comune è necessario rispettare specifici requisiti, tra cui quelli di natura economica valutati in base al valore del modello ISEE che non deve essere superiore al valore dell'ISEE previsto per l'annualità di riferimento.

Per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione ISEE il cittadino può rivolgersi ad un Caaf - Centro Servizi - convenzionato, prenotando telefonicamente. Il servizio è gratuito.

L'assegno di maternità erogato dall'Inps e finanziato dai comuni non deve essere confuso con il bonus bebè, anche noto come assegno di natalità: si tratta di due agevolazioni differenti anche se in ambedue i casi per poterlo richiedere è necessario non superare specifici limiti di reddito. Il bonus bebè, sempre erogato dall'Inps, è in effetti un contributo economico una tantum che spetta a chi fa un figlio e viene definito "assegno natalità". La differenza principale con l'assegno di maternità è che quest'agevolazione per chi mette al mondo un nuovo nato riguarda solo i nuclei familiari e non le neo mamme senza un coniuge.

Ne hanno diritto principalmente le madri prive di impiego, disoccupate, ragazze madri senza un posto di lavoro che, per il 2019, non superino il valore ISEE di 17.330,01 euro.

Per l'anno 2020 (per i parti avvenuti con decorrenza 1° gennaio 2020) l'importo dell'assegno sarà determinato dall'INPS con apposito provvedimento.

Si tratta del primo e fondamentale requisito necessario: per redditi superiori non è prevista l'erogazione dell'importo. L'assegno di maternità è erogato dai comuni ma viene corrisposto alla richiedente dall'Inps e in un'unica soluzione: l'importo totale è di 1.731,95 euro, pari a 5 mensilità di 346,39 euro.



Assegno di maternità comuni 2020: ecco i requisiti per presentare domanda

Per richiederlo sarà fondamentale presentare domanda presso il proprio comune di residenza.

Si ricorda che alla domanda vanno allegati:

- Attestazione ISEE in corso di validità per consentire al comune di valutare se sussiste o meno il diritto a beneficiare dell'assegno di maternità sulla base dei requisiti di reddito,
- fotocopia della carta d'identità,
- fotocopia del codice fiscale;
- fotocopia del codice IBAN;
- e solo per le cittadine extracomunitarie, del permesso di soggiorno almeno biennale o il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.